- IT
- la violazione dell'art. 8 del regolamento n. 1049/2001, nella misura in cui la Commissione non ha trattato prontamente la domanda di conferma presentata dal consorzio ITAK, non ha inviato, neppure in questa circostanza, alcun avviso di ricevimento, e ha, infine, ritenuto di poter rispondere all'istanza successivamente al decorso del termine previsto per la risposta;
- violazione dei generali principi relativi all'accesso ai documenti come stabiliti dal regolamento n. 1049/2001 e dalla stessa giurisprudenza. In particolare. La Commissione sarebbe arrivata al punto di non fornire neanche informazioni che erano state in precedenza trasmesse alla ricorrente;
- in ultimo luogo la ricorrente fa anche valere la violazione della convenuta dei paragrafi 2, 3 e 6 dell'articolo 4 del regolamento n. 1049/2001.
- (¹) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, p. 43).

Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2009 — Balfe e a./Parlamento

(Causa T-219/09) (1)

(2010/C 51/86)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione parziale della causa dal ruolo.

Ordinanza del Tribunale 5 gennaio 2010 — Shell Hellas/Commissione

(Causa T-245/09) (1)

(2010/C 51/87)

Lingua processuale: francese

Il presidente della Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 193 del 15.8.2009.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 gennaio 2010 — Société des Pétroles Shell/Commissione

(Causa T-251/09) (1)

(2010/C 51/88)

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 193 del 15.8.2009.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2009

— Serifo/Commissione e Agenzia esecutiva «Istruzione, audiovisivi e cultura»

(Causa T-438/09) (1)

(2010/C 51/89)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 205 del 29.8.2009.

⁽¹⁾ GU C 312 del 19.12.2009.